

Circolare Regione Veneto n. 751517/49.03 del 17 novembre 2004. Sistema di vendita dei quotidiani e periodici. Art. 13 “Esercizi di vicinato” L.R. 13 agosto 2004, n. 15. Chiarimenti.

A tutti i Comuni del Veneto Loro sedi

All’A.N.C.1. Veneto Via A. Rossi, 18 35030 Rubano (PD)

Alle Associazioni di categoria Loro sedi

Con provvedimenti della Giunta Regionale n. 1409 del 16.05.2003 e n. 1806 del 13.06.2003, in attesa dell’emanazione della nuova normativa regionale che, in attuazione del Titolo V° della Costituzione, andrà a ridisciplinare l’intera materia della vendita della stampa quotidiana e periodica, la Regione ha dettato i criteri per l’attuazione del decreto legislativo 24 aprile 2001 recante norme in materia di “Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell’art. 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108”, al fine di garantirne, nell’attuale fase transitoria, una omogenea applicazione sul territorio regionale.

Al riguardo, si ricorda che questi criteri recepiscono quanto previsto dal D. L.vo 24.4.2001, n. 170. Si evidenziano, in particolare, l’art. 2, secondo comma del citato decreto, il quale dispone che l’attività della vendita della stampa quotidiana e periodica sia soggetta al rilascio di autorizzazione da parte dei comuni, anche se questa attività riveste carattere stagionale e l’art. 9 secondo cui, per quanto non previsto nel medesimo decreto, si applica la disciplina del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

A seguito dell’entrata in vigore della Legge Regionale 13 agosto 2004, n. 15 “Norme di programmazione per l’insediamento di attività commerciali nel Veneto” si ritiene, comunque, utile precisare che, per quanto sopra esposto, il dispositivo dell’art. 13, che ha sostituito per gli esercizi di vicinato l’istituto della comunicazione con quello della denuncia d’inizio attività, non si applica alla vendita della stampa quotidiana e periodica, sia in forma esclusiva che non esclusiva, salvo trovare applicazione nell’ipotesi in cui il punto vendita estenda la propria attività al settore merceologico alimentare o non alimentare.

Con l’occasione si ricorda che per quanto riguarda la vendita della stampa presso i distributori di carburanti, rimane fermo il regime derogatorio introdotto dall’art. 23 della deliberazione consiliare 18 febbraio 1998, n. 3 e riconfermato dall’art. 16 dell’allegato alla deliberazione della giunta regionale n. 1562 del 26 maggio 2004.

In allegato si trasmette la D.G.R. n. 3387 del 29 ottobre 2004 di adeguamento dei provvedimenti citati alla legge regionale 15/2004.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE REGIONALE

dott. Alberto D’Inca Levis

note

Id.1.450